



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
EX TRIBUNALE DI ROSSANO

N. 1370/2009	RAC.
N. 135/15	Scut.
N. 648	CROM.

Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1370 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad **oggetto: opposizione a cartella esattoriale** e vertente:

TRA

[Redacted], rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Campilongo;

RICORRENTE

E

INPS – Sede di Rossano, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.

[Redacted], Avvocatura dell'Ente;

RESISTENTE

E

S.C.C.I. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.;

RESISTENTE

E

[Redacted], in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Come da discussione orale delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria il 27/04/2009 l'istante proponeva opposizione alla cartella esattoriale n. 034 2009 00005225 38 notificata da Equitalia ETR nell'interesse dell'INPS di Rossano con cui

veniva richiesto il pagamento della somma di €. 5.226,01 a titolo di omesso versamento contributi commercianti. Sosteneva che le somme di cui alla cartella non fossero dovute. Infatti, evidenziava che quanto richiesto fosse dovuto per un accesso ispettivo effettuato dall'INPS che aveva accertato, erroneamente, che la moglie e la figlia del ricorrente fossero assoggettate alla gestione commercianti per la loro presenza nel locale commerciale Ideal Bar del Evidenziava, peraltro, che la semplice presenza, puramente occasionale, non potesse determinare a suo carico il pagamento della somma richiesta. Eccepiva, inoltre, la prescrizione delle somme richieste e la non dovutezza di quanto richiesto per il periodo da giugno a dicembre 2007 atteso che l'attività commerciale era cessata dal 15/05/2007. Infine, rilevava la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73. Assumeva, indi, non dovere rispondere delle somme richieste e chiedeva l'accoglimento del proposto ricorso mediante l'annullamento e/o la revoca della cartella impugnata, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..

Costitutosi il contraddittorio, l'INPS evidenziava la legittimità dell'attività ispettiva e la regolarità della procedura espletata. Eccepiva che, in mancanza di prova contraria, fosse legittima l'iscrizione dei congiunti del alla gestione commercianti. Per tali motivi chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di causa. L'INPS si costituiva anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A..

Si costituiva in giudizio l'Equitalia – ETR S.p.A. che eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente circa la debenza della somma ingiunta. Nel merito, rilevava la legittimità degli atti emessi e chiedeva il rigetto del ricorso proposto con ogni conseguenza in ordine alle spese legali.

Al presente procedimento venivano riuniti i proc. n. 1476/09 e 2146/09 aventi ad oggetto opposizione a cartella esattoriale, rispettivamente n. 034 2009 00082800 51, di €. 5.173,53, e n. 034 2009 00256735 76, di €. 5.149,75, aventi il medesimo oggetto e pendente tra le stesse parti.

Quindi, all'udienza odierna, dopo breve discussione orale, il Giudice decideva come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Parte opponente ha contestato l'an ed il quantum della pretesa ed ha provato, anche con testi, l'erroneità di quanto accertato dagli ispettori dell'INPS in sede di accesso all'attività commerciale. I tassi escussi, infatti, hanno confermato che il Bar era gestito solo dal titolare odierno ricorrente; e che nel giorno dell'ispezione, si fosse allontanato momentaneamente per prestare soccorso al suocero che aveva avuto un malore. Tutto ciò non può, pertanto, determinare a suo carico l'obbligo sanzionatorio di cui alle cartelle impugnate. Peraltro, gli ispettori hanno basato l'applicazione delle sanzioni datandole dal rilascio, alla moglie ed alla figlia del [redacted] del libretto sanitario. Detto documento non può essere considerato prova scritta per l'esistenza del rapporto di lavoro, differentemente dal libretto di lavoro. L'INPS, oltre all'accertamento ispettivo redatto e notificato, non ha provato in alcun modo l'assunto, siccome previsto dalle norme codicistiche, l'art. 2697 c.c., e dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis: Cass. Civ. Sez. Lavoro, 21/05/2008, n. 12964). L'ente previdenziale, su cui grava l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (Cass. Civ. 23600/09), ha prodotto soltanto degli "estratti conto cartella" assolutamente inidonei a comprovare l'attendibilità del credito vantato.

Tali motivi, evidentemente, sono assorbenti rispetto alle eccezioni procedurali sollevate nel ricorso introduttivo e negli atti depositati dalle parti costituite e determinano la cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'INPS.

Ritiene questo giudicante di dovere compensare le spese nei confronti dell'Equitalia – ETR S.p.A..

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da [redacted] nel procedimento n. 1370/09, cui sono riuniti i procedimenti n. 1476/09 e 2146/09, così provvede:

- a) accoglie il ricorso;
- c) dichiara la nullità delle cartelle esattoriali n. 034 2009 00005225 38, n. 034 2009 00082800 51 e n. 034 2009 00256735 76, e la non dovutezza delle somme da esse rivenienti;

d) condanna l'INPS al pagamento della somma di €. 1.870,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, Avv. Antonio Campilongo;

e) compensa le spese nei confronti dell'Equitalia ETR S.p.A..

Rossano li, 10 febbraio 2015

Il G.O.T.

Avv. Francesco Funari

Deposito in Cancelleria Comp. 10 FEB 2015
B. CAMPILONGO
FRANCESCO FUNARI

